



5° REPARTO INFRASTRUTTURE

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI

COMPETENZE DEL 5° E 10° REPARTO INFRASTRUTTURE E RISPETTIVE AREE DI GIURISDIZIONE

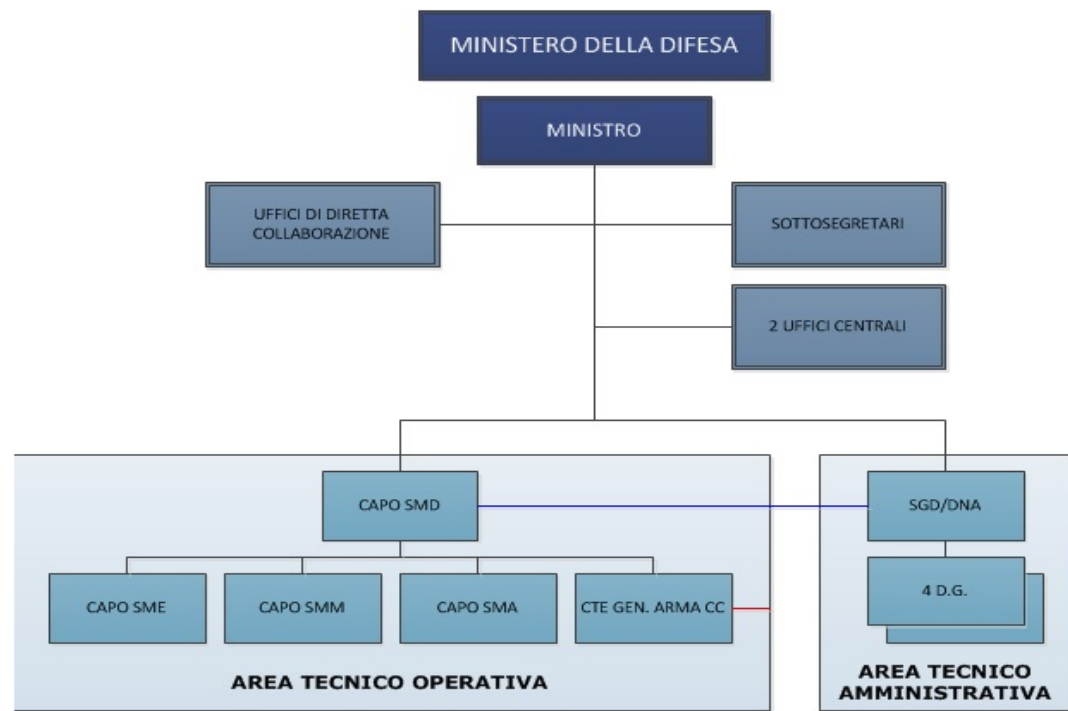
NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE SUGLI ORDIGNI BELLICI

RELATORE:

**Col. Salvatore MAGAZZÙ
COMANDANTE DEL
5° REPARTO INFRASTRUTTURE DI PADOVA**



ORGANIGRAMMA DIFESA



Legenda:

— Dipendenza gerarchica

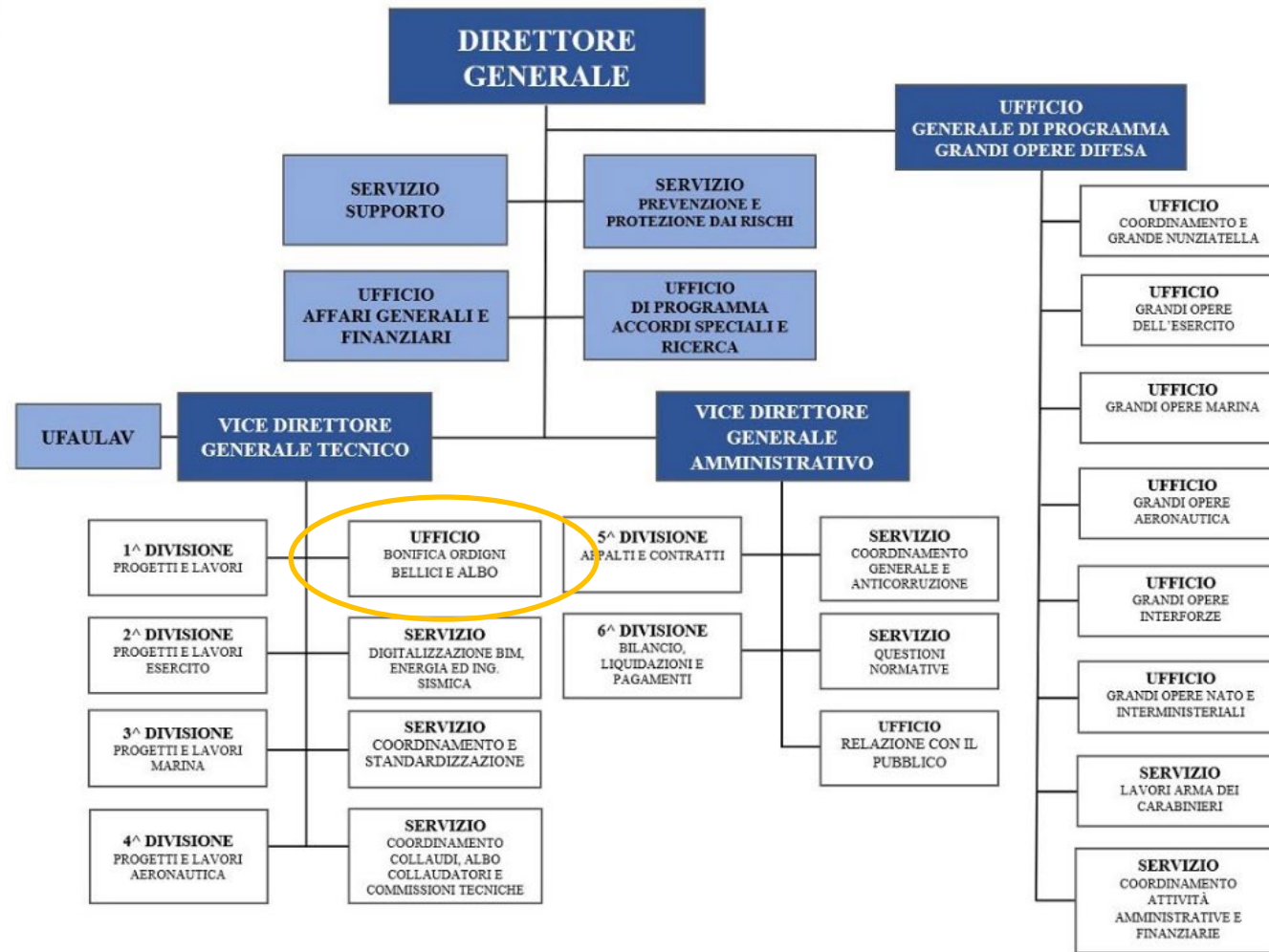
— Dipendenza del SGD/DNA dal Capo di SMD per gli aspetti tecnici operativi

— Limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei Carabinieri



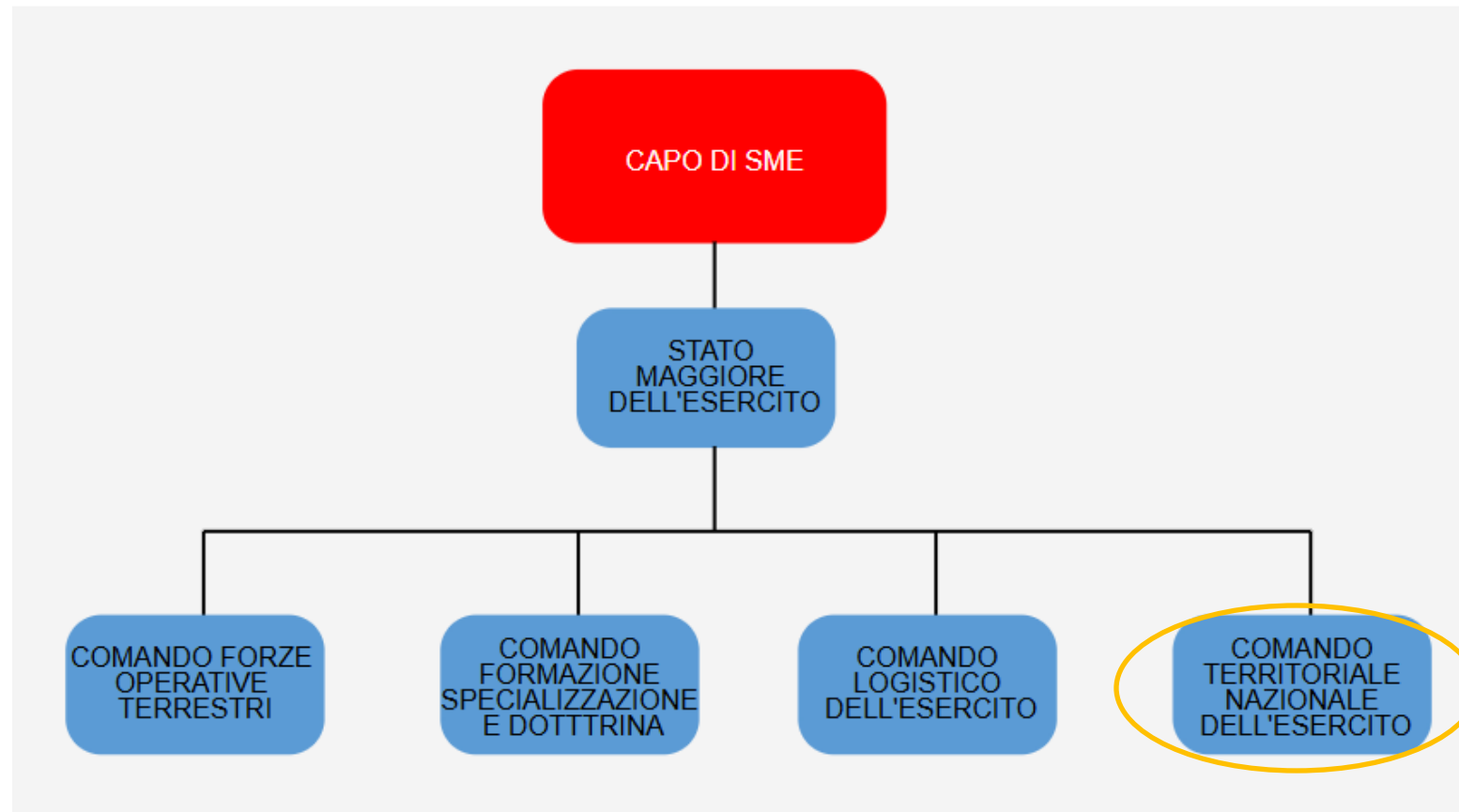
5° REPARTO INFRASTRUTTURE

ORGANIGRAMMA DIFESA





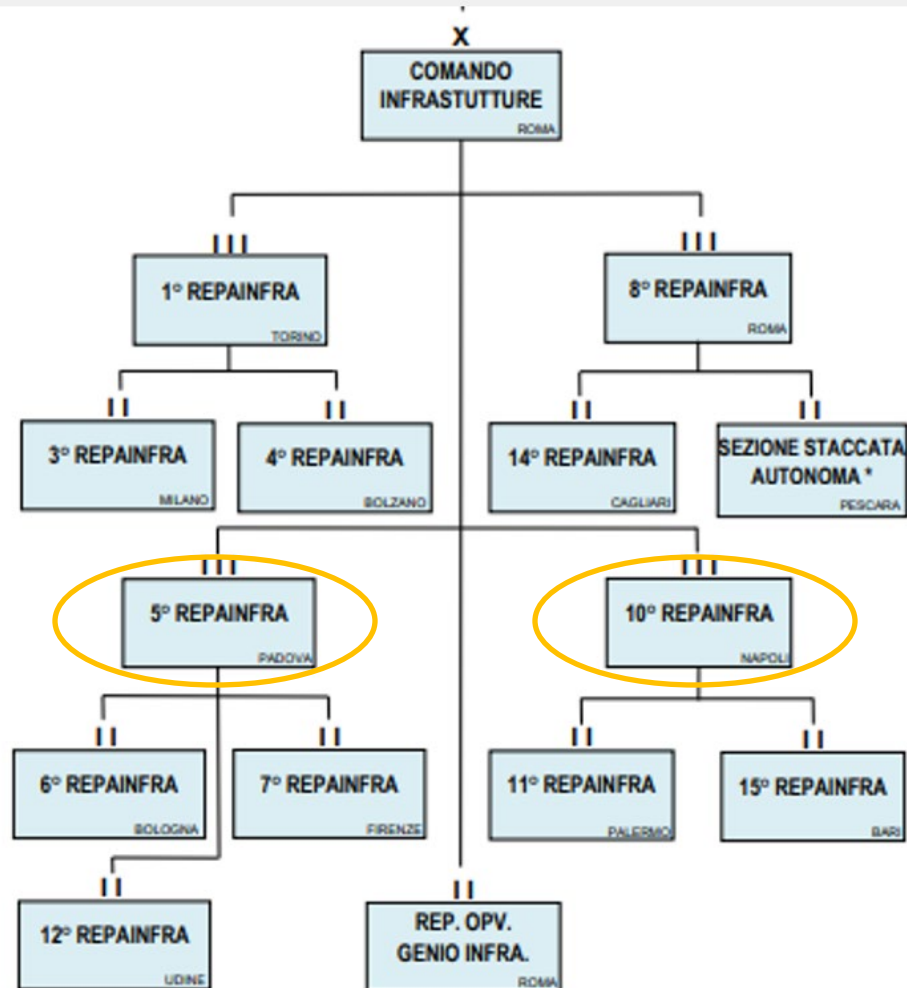
ORGANIGRAMMA ESERCITO ITALIANO





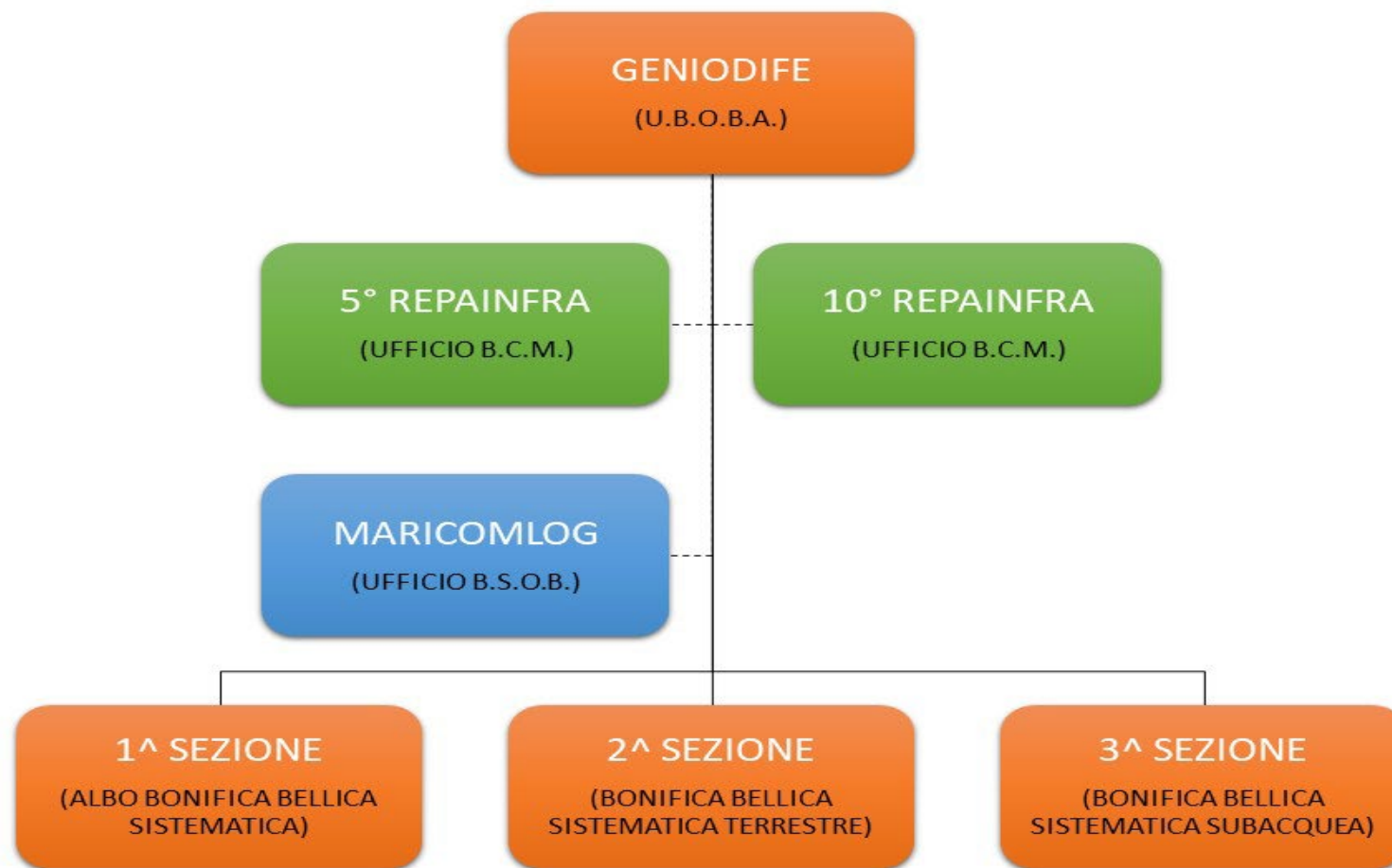
5° REPARTO INFRASTRUTTURE

ORGANIGRAMMA AREA INFRASTRUTTURALE DELL'ESERCITO





ORGANIZZAZIONE SETTORE BONIFICA BELLICA SISTEMATICA





NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE SUGLI ORDIGNI BELLICI





NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE SUGLI ORDIGNI BELLICI

D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – art. 22	<i>Codice dell'ordinamento militare</i>
L. 1 ottobre 2012, n. 177	<i>Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici</i>
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81	<i>Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro</i>
D.M. 11 maggio 2015, n. 82	<i>Regolamento per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni residuati bellici</i>
D.M. 28 febbraio 2017	<i>Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio bonifica ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza</i>



5° REPARTO INFRASTRUTTURE

Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 Codice dell'ordinamento militare

Art. 22 *Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici*

1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:

... omissis ...

c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:

- 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
- 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e , a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività;

... omissis ...

- 4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
- 5) svolge l'attività di disinnescamento, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;

... omissis ...



LEGGE 1 ottobre 2012, n. 177 Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici

(GU N. 244 DEL 18.10.2012)

Il Legislatore ha sottolineato che la Bonifica da ordigni bellici (BOB), all'interno di un cantiere interessato da attività di scavo, non è più solo una problematica legata alla pubblica incolumità, ma anche alla **Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**.

Il Legislatore impone inoltre **l'obbligo di valutare il rischio** connesso al possibile ritrovamento di ordigni bellici inesplosi.



D.Lgs. 81/2008

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

- **Art. 28 comma 1 – Oggetto della valutazione dei Rischi**

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo

- **Art. 91 comma 2-bis – Obblighi del Coordinatore della Progettazione**

Fatta salva l'idoneità tecnico professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, **la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competente organismi del Ministero della difesa**



Regolamento per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo

- **Art. 2 – Istituzione dell'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi**
 1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio - è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito web istituzionale del medesimo Ministero.
 2. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell'impresa.



5° REPARTO INFRASTRUTTURE

D.M. 11 maggio 2015, n. 82

Regolamento per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo

I requisiti organizzativi e di attrezzatura variano in base all'importo dei lavori e alla classificazione di iscrizione all'Albo:

Classifica	Importo Lavori	Dirigenti Tecnici	Assistenti tecnici	Rastrellatori	Operatori Mezzi Meccanici	Apparati di ricerca
I	fino a € 50.000	1	1	1	1	2
II	fino a € 250.000	1	2	2	2	4
III	fino a € 500.000	1	2	3	3	6
IV	fino a € 1.000.000	1	3	4	4	8
V	fino a € 2.500.000	1	3	5	5	10
VI	fino a € 4.000.000	2	4	6	6	12
VII	oltre a € 4.000.000	2	5	10	10	20



D.M. 28 febbraio 2017

Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio bonifica ordigni esplosivi residuati bellici

▪ **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della Difesa e alle imprese specializzate iscritte nell'apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015, n. 82, di seguito denominato "Albo".

▪ **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **bonifica ordigni esplosivi residuati bellici**: l'insieme delle attività di ricerca, scoprimento, identificazione, valutazione sul terreno, messa in sicurezza e neutralizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici;
- b) **bonifica bellica sistematica**: le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici condotta, normalmente, da imprese specializzate iscritte nell'apposito albo. A seconda dell'ambiente in cui viene condotta la bonifica bellica sistematica si distingue in:
 - 1. ***bonifica bellica sistematica terrestre***: attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;
 - 2. ***bonifica bellica sistematica subacquea***: attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi (la cui profondità comporti l'esigenza di impiegare particolari attrezzature subacquee);



D.M. 28 febbraio 2017

Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio bonifica ordigni esplosivi residuati bellici

▪ **Art. 2 – Definizioni**

...

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- c) **bonifica bellica occasionale del territorio, terrestre e subacquea**: le attività di identificazione, valutazione, messa in sicurezza e successiva neutralizzazione, mediante inertizzazione, distruzione in situ, ovvero rimozione e distruzione in luogo idoneo, di ordigni esplosivi residuati bellici rinvenuti casualmente o per effetto di specifiche attività di ricerca.



D.M. 28 febbraio 2017

**Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio bonifica ordigni
esplosivi residuati bellici**

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

BONIFICA OCCASIONALE TERRESTRE



STATO MAGGIORE ESERCITO

BONIFICA OCCASIONALE SUBACQUEA



STATO MAGGIORE MARINA

BONIFICA SISTEMATICA



GENIODIFE



D.M. 28 febbraio 2017

Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio bonifica ordigni esplosivi residuati bellici

La Direzione Generale dei Lavori (GENIODIFE) è responsabile della **direzione, coordinamento e controllo** sulle attività di Bonifica Bellica Sistemica terrestre e subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici, che a scopo precauzionale sono eseguite su iniziativa dei soggetti interessati mediante imprese iscritte ad apposito Albo.

GENIODIFE **si avvale**, per le incombenze menzionate, del supporto fornito dagli **Organi Esecutivi Periferici (OEP)** dell'Esercito e della Marina.



5° REPARTO INFRASTRUTTURE

D.M. 28 febbraio 2017

**Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio bonifica ordigni
esplosivi residuati bellici**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA GENIODIFE

**O.E.P. BONIFICA
SISTEMATICA
TERRESTRE**



INDIRIZZO

• Via S. Benedetto 8 - 35139 PADOVA

PEC

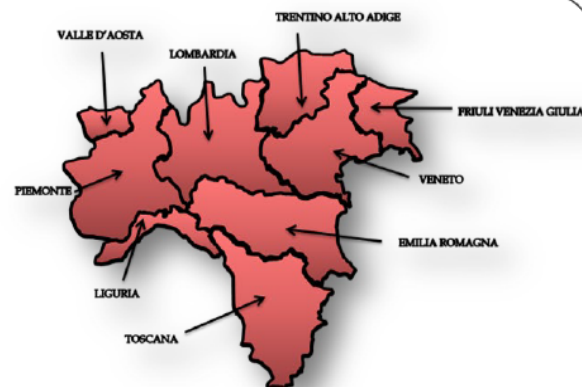
• infrastruttura_padova@postacert.difesa.it

UFFICIO B.C.M.

• (+39) 049 820 3799

CENTRALINO

• (+39) +49 820 3797



**5° REPARTO
INFRASTRUTTURE**



INDIRIZZO

• Corso Mattei 9 - 80143 NAPOLI

PEC

• infrastruttura_napoli@postacert.difesa.it

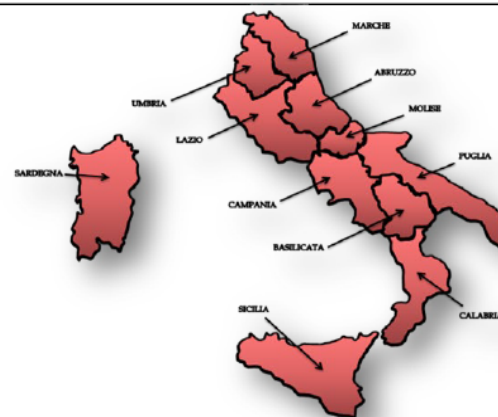
UFFICIO B.C.M.

• (+39) 081 1847 1869

• (+39) 081 1847 1870

• (+39) 081 1847 1871

• (+39) 081 1847 1873



**10° REPARTO
INFRASTRUTTURE**



D.M. 28 febbraio 2017

Disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio bonifica ordigni esplosivi residuati bellici

- **Art. 5 comma 1 – Formazione nel settore della bonifica sistematica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici**

All'organizzazione dei corsi per l'addestramento di personale addetto alla ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici interrati o, comunque, non individuabili a vista, sia in ambiente terrestre sia subacqueo, è preposta la Direzione Generale dei Lavori.

- **Art. 6 comma 1 – Categorie di specializzazione**

I corsi di cui all'articolo 5 sono finalizzati alla formazione delle seguenti categorie di personale specializzato, sia per il personale militare e civile della Difesa sia per il personale delle ditte iscritte all'Albo:

- a) dirigenti tecnici*, con compiti di progettazione, organizzazione e direzione delle attività di bonifica sistematica;
- b) assistenti tecnici*, con compiti di coordinamento esecutivo e pratico delle attività di ricerca e scoprimento, sorveglianza e tenuta dei documenti di cantiere;
- c) rastrellatori*, con compiti di esecuzione pratica delle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

